



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

All'Ufficio di Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Dipartimento del Tesoro -  
Ufficio di raccordo con il D.A.G.  
[urdag@mef.gov.it](mailto:urdag@mef.gov.it)

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei  
rapporti con il D.A.G.  
[ucrdag.rgs@mef.gov.it](mailto:ucrdag.rgs@mef.gov.it)

Al Dipartimento delle Finanze – Unità  
organizzative alle dirette dipendenze  
del direttore generale delle  
finanze - UFFICIO VIII  
[df.dg.uff08@mef.gov.it](mailto:df.dg.uff08@mef.gov.it)

Al Dipartimento dell'amministrazione  
generale del personale e dei servizi- Ufficio di  
coordinamento e di segreteria del Capo  
Dipartimento  
[ucscd.dag@mef.gov.it](mailto:ucscd.dag@mef.gov.it)

**Oggetto: Prime indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021.**

Come è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e firmato il 23 settembre 2021, è stato previsto, all'articolo 1, comma 1, che: ***“A decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento ordinaria della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”.***

Il successivo Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del citato d.P.C.M, ha stabilito che, ai fini del rientro in presenza del proprio personale, a decorrere dal 15 ottobre 2021, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debbano conseguentemente organizzare le attività dei propri uffici entro i quindici giorni successivi rispetto alla data suindicata.

Ne consegue che a partire dalla medesima data e comunque entro i 15 giorni successivi alla stessa verrà meno il c.d. lavoro agile emergenziale.

In relazione al quadro normativo attualmente vigente, in tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze i responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in presenza nel rispetto dei termini suindicati.

In particolare, nelle Strutture/Unità Organizzative con attività di sportello e di ricevimento degli utenti (*front office*) e con settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (*back office*), ove non già garantita, è assicurata la presenza in sede del personale preposto ai medesimi servizi a partire dal 15 ottobre p.v., utilizzando la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate.

Per il personale non addetto ai sopracitati servizi o attività, in servizio presso tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero, è assicurata la presenza in sede, gradualmente, e comunque entro i quindici giorni successivi al 15 ottobre p.v.

Ferma restando la necessità di rispettare le misure di sicurezza contenute nel "Protocollo anticontagio - Sedi MEF", i responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti ad applicare, ove possibile, meccanismi di rotazione del personale impiegato in presenza, e conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida adottate con Determina del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, prot. n. 115814 del 13 ottobre 2021, a sensibilizzare il più possibile l'utilizzo delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, allo scopo di evitare che il personale si concentri nelle medesime fasce orarie.

Si rappresenta, infine, che saranno diramate, a stretto giro, nuove indicazioni operative, in linea con le indicazioni in materia di lavoro agile contenute nel citato D.M. dell'8 ottobre, che consentano, su base volontaria, l'accesso al lavoro agile, in misura non prevalente per ciascun lavoratore rispetto alle prestazioni rese in sede, al personale che espleti attività che possono essere svolte secondo tale modalità e purché lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi o riduca, in alcun modo, la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti e il personale medesimo disponga di apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta. L'accesso al lavoro agile sarà subordinato alla stipula di un accordo tra il/la dipendente e il/la rispettivo/a responsabile dell'Unità organizzativa, che definisca obiettivi della prestazione resa in modalità agile; tempi, luoghi e modalità di esecuzione e meccanismi di monitoraggio della stessa.

Con riferimento ai lavoratori in condizione di "fragilità", ai sensi dell'articolo 26, comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applica quanto previsto dalla procedura in allegato alla nota del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, prot. n. 115816, del 13 ottobre 2021.

LA CAPO DIPARTIMENTO  
Valeria VACCARO